

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
Prot. N. 388
Del 22 FEB. 2017

Federazione Italiana Canoa Kayak
Presidente Luciano Buonfiglio
Viale Tiziano, 70
00196 Roma
Fax 06 83702518

p.c. Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VI – Governo del Territorio e Mobilità
Via Giovanni Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Comune di Castel Gandolfo
Sede Municipale
00040 Castel-Gandolfo (RM)

Responsabile del Servizio Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: F.I.C.K. – nulla osta per svolgimento di manifestazioni sportive (campionato italiano velocità e paracanoa e gara nazionale velocità-paracanoa) – 05 marzo e 03-04 giugno 2017 – lago Albano
Pratica AMB. 5 / 2017

VISTA la Legge Regione Lazio 13 gennaio 1984, n° 2, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n° 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n° 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 del 08/08/2014 con il quale il Dott. Maurizio Fontana è stato nominato direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;

VISTA l'istanza, pervenuta in data 10-02-2017, prot. n. 723, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n° 29, il nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni sportive (campionato italiano velocità e paracanoa / gara nazionale velocità-paracanoa e test) programmate per il 05 marzo e il 03-04 giugno 2017 dalla Federazione Italiana Canoa Kayak presso il lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo, che si svolgeranno con l'ausilio di natanti della federazione muniti di motori da 5 a 15 cv, integrati con altri mezzi di soccorso, per garantire la sicurezza degli atleti;

CONSIDERATO che, dall'esame istruttorio eseguito dall'Ufficio Tecnico Ambientale dell'Ente, è risultato che la richiesta, per quanto di competenza, è compatibile, **alle condizioni sotto elencate**, con la normativa vigente;



A CONDIZIONE che **non** siano effettuate le seguenti attività:

- raccolta e danneggiamento della flora spontanea, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla Legge Regione Lazio n° 61/1974;
- molestie alla fauna selvatica, nonché il causare deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione e di riposo della stessa;
- abbandono di rifiuti;
- utilizzo di motori con potenze superiori a quelle dichiarate nell'istanza;
- navigazione entro 50 m. dalla costa, al fine di evitare disturbi eccessivi alla fauna della vegetazione ripariale;


inoltre:

- l'impiego di natanti a motore è ammesso, in deroga al divieto generale alla navigazione a motore nel lago Albano di cui alla Legge Regione Lazio n. 2/1984, solo nei casi previsti dall'art. 8 della medesima legge e, comunque, limitatamente ai soli compiti necessari allo svolgimento degli allenamenti e al periodo di svolgimento dei medesimi;
- **è fortemente raccomandato l'uso, esclusivamente a garanzia della sicurezza degli atleti e non per altri scopi, di natanti a propulsione elettrica e, comunque, dotati di motori con potenze adeguate rispetto allo scopo cui sono destinati;**

si rilascia parere favorevole all'attività in oggetto, ferme restando le modalità dichiarate.

Il R.U.P.

Dott. Riccardo Caldoni



Vista l'istruttoria eseguita dal R.U.P. e il relativo parere favorevole espresso,

si rilascia

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio del 6 ottobre 1997, n. 29, per lo svolgimento dell'attività richiesta, ferma restando, comunque, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra elencate e delle modalità previste nell'istanza.


Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalla attività in oggetto nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile al soggetto richiedente.

Il presente nulla osta non costituisce provvedimento autorizzatorio finale. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi ed autorità. Si ribadisce, inoltre, che la non osservanza delle suddette prescrizioni prevede l'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/1997.

Il richiedente può ricorrere al TAR del Lazio entro 60 giorni, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente nulla osta.

Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore
Maurizio Fontana

